



# COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94

OGGETTO: Nomina della commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventinove** del mese di **luglio** ad ore 17.10,

**29 luglio 2015**

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stata convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

1. BENEDETTI PIERA
2. BENEDETTI OSCAR
3. BENONI MORIS
4. BENEDETTI ELENA

| Assenti |      |
|---------|------|
| giust.  | ing. |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |

Assiste il Segretario Comunale  
*dott.ssa Maria Varsalona*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **Benedetti Piera**, nella sua qualità di **Sindaca**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.


Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

**30 luglio 2015**

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott.ssa Maria Varsalona*



## **Deliberazione della Giunta comunale n. 94 di data 29.07.2015.**

Oggetto: nomina della commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con legge 10 aprile 1951 n. 287 e s.m. si è provveduto al riordinamento dei giudici di Assise e che a norma degli artt. 3 e 4 della legge medesima è stata definita la composizione delle Corti, di cui fanno parte i Giudici Popolari;

considerato che la legge 10 aprile 1951 n. 287 e s.m. ha stabilito la costituzione di Albi di Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, da aggiornarsi ogni due anni a partire dal 1953;

visto che, ai sensi dell'art. 13 della legge citata, una commissione, composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali, deve formare, in ogni Comune, gli elenchi integrativi delle persone idonee ad assumere l'ufficio di Giudice Popolare;

riscontrata la necessità di provvedere alla designazione dei due consiglieri comunali membri della Commissione summenzionata, stante la decadenza del mandato dei precedenti a seguito del rinnovo degli organi elettori;

preso atto che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di chiedere al gruppo di minoranza consiliare la designazione di un loro rappresentante come da nota agli atti sub prot. n. 2631 di data 9 luglio 2015;

preso atto che entro il temine fissato il gruppo di minoranza ha provveduto a designare come rappresentante il Sig. Mazzucchi Enrico, come risulta dalla nota del 23 luglio acquisita a prot. com. n. 2857 di data 27 luglio;

ritenuto pertanto di designare, quali componenti della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e Corte Assise d'Appello, un consigliere comunale appartenente al gruppo di maggioranza nella persona del sig. Sterni Silvino e un consigliere comunale appartenente al gruppo di minoranza nella persona del sig. Mazzucchi Enrico;

ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di avviare la procedura di reclutamento nel più breve tempo possibile dando idonea pubblicità e durata di affissione al relativo bando;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa espressa dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;

accertata la competenza di Giunta a decidere in materia, non essendo espressamente prevista nella legge speciale (art. 13 L. 10.4.1951, n. 287 e s.m.) la competenza del Consiglio comunale, come peraltro chiarito nella circolare 1/EL/OR.COM./95 dd. 04.08.1995 dell'Ufficio Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige;

riconosciuta quindi la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

visto lo Statuto comunale;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. di nominare, quali membri della commissione comunale cui è demandato il compito di formare gli elenchi dei cittadini, residenti nel Comune, che siano in possesso dei requisiti per le funzioni di Giudice popolare di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello, i signori:
  - Sterni Silvino consigliere designato dalla maggioranza;
  - Mazzucchi Enrico consigliere designato dalla minoranza;
2. di dare atto che la Commissione comunale risulta così costituita:
  - Benedetti Piera – Sindaca;
  - Sterni Silvino - consigliere designato dalla maggioranza;
  - Mazzucchi Enrico - consigliere designato dalla minoranza;
3. di dare atto che, nella nomina di cui al precedente punto 1 del presente provvedimento, si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 29 bis del TULLRROC, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L, in ordine alle pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali;
4. che i consiglieri nominati di cui al punto 1) non si trovano in alcuno dei casi d'ineleggibilità o d'incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia ed accettano la carica a loro conferita con la presente deliberazione;
5. di dare atto che non prescrivendo la legge 10.4.1951 n. 287 la durata in carica della Commissione, questa si intende costituita per il medesimo periodo in cui rimarrà in carica l'amministrazione comunale che l'ha costituita;
6. con ulteriore votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L per le motivazioni di cui in premessa;
7. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

\*\*\* \* \* \* \*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

---

**Parere di regolarità tecnico - amministrativa:**

"Si attesta, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, per quanto di competenza, la regolarità tecnico - amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto."

Ronzo-Chienis, 29 luglio 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Maria Varsalona

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Ronzo-Chienis, 29 luglio 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Maria Varsalona

---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA SINDACA  
Piera Benedetti



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Maria Varsalona

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ronzo-Chienis, 30 luglio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Maria Varsalona